

CONTRATTO PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DIDATTICA DI PSIMOCOMOTRICITÀ

Tra

SCUOLA DELL'INFANZIA SAN GIUSEPPE /ASILO NIDO INTEGRATO NUVOLETTA (di seguito indicata come "Committente") con sede legale in SALIZZOLE (VR), Via G.Rossini n. 137/B, codice fiscale 80026420234, nella persona del suo Legale Rappresentante pro tempore, sig. FINATO SIMONETTA, munito degli occorrenti poteri,

e

LUDICA Società Cooperativa Sociale ONLUS (di seguito indicata come "Ludica" o anche come "Appaltatrice"), con sede legale in Borgosatollo (BS) Via Diaz n.17Codice fiscale 02211980988, nella persona del suo legale Rappresentante pro tempore, sig. **QUADRI GIANFRANCO** munito degli occorrenti poteri,

premessi che:

- a) Il Committente ha interesse ad integrare la propria offerta formativa, mediante lo svolgimento di attività didattica di psicomotricità;
- b) Ludica nella sua veste di soggetto specializzato nel settore dei servizi educativi, ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire, per conto della Committente, tutti i servizi e tutte le attività descritti al successivo art. 1, a tal fine dichiarando di disporre di idonea organizzazione, di personale e risorse umane, know-how.

tutto ciò premesso, il Committente e Ludica (ciascuno di essi la "Parte" e, collettivamente, le "Parti"), convengono quanto segue:

ART. 1 – OGGETTO DELL'INCARICO

Il contratto ha ad oggetto l'affidamento a Ludica, da parte del Committente, ai patti ed alle condizioni qui di seguito precisati, dell'esecuzione di attività didattica di psicomotricità preventiva educativa in orario scolastico, predisponendo tutto quanto necessario dal punto di vista tecnico, organizzativo, burocratico e normativo, per dare esecuzione a tale attività presso la sede del Committente.

Più precisamente, l'attività didattica si articolerà in:

- a) n. 24 incontri per l'anno scolastico 2020/2021;
- b) n. 24 incontri per l'anno scolastico 2021/2022
- c) n. 24 incontri per l'anno scolastico 2022/2023;

Il servizio comprende l'attività di programmazione, progettazione e coordinamento.

Art.2 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELLE PARTI

Ludica, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, farà in modo che il proprio personale ovvero i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività siano muniti di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore.

Ludica si obbliga ad adempiere esattamente alle proprie obbligazioni dedotte nel presente contratto, eseguendo lo stesso in buona fede (articolo 1375 c.c.), con la diligenza richiesta dalla natura delle prestazioni e osservando i criteri di correttezza e diligenza di cui rispettivamente agli Articoli 1176 e 1175 C.C.

Ludica si impegna a svolgere, correttamente e puntualmente, tutti i servizi affidatigli.

Tutti i servizi che costituiscono oggetto del presente contratto saranno organizzati da Ludica in piena autonomia, nel rispetto di tutte le normative vigenti e senza alcun vincolo di subordinazione e/o soggezione nei confronti del Committente.

Ai sensi del D.lgs.196/03 e s.m.i., i dati personali forniti da Ludica saranno raccolti presso la Direzione della committente per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale. Il trattamento dei dati personali (registrazione,

organizzazione, conservazione), potrà essere svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità previste dalla legge.

Ludica e gli operatori addetti al servizio saranno tenuti alla tutela della riservatezza dei soggetti presenti nella struttura ed al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio. Ludica si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori raccolte nell'ambito dell'attività prestata.

Gli strumenti e le attrezzature dovranno essere conformi alle vigenti normative di legge in materia anti-infortunistica, ed in particolare alle norme della CEE.

La Committente si impegna a:

- corrispondere, per lo svolgimento dei servizi di cui all'Art. 1, il compenso di cui all'art. 3;
- cooperare con la LUDICA in fase di esecuzione del contratto al fine di facilitarle l'esatto adempimento e di evitarle inutili aggravii in linea con il principio di correttezza nei rapporti tra le parti ai sensi e per gli effetti dell'art.1175 cc;
- comunicare a Ludica tutti i dati dei bambini e/o dei genitori che parteciperanno all'attività di psicomotricità e necessari all'esecuzione dell'attività didattica.

ART.3) CORRISPETTIVO

Il corrispettivo pattuito per l'effettuazione delle attività di cui all'articolo 1 è concordato in euro 53,00 (cinquantatre/00) iva inclusa, per ogni bambino iscritto all'attività di psicomotricità

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini della determinazione del suddetto corrispettivo, hanno tenuto conto dei costi e degli oneri connessi e necessari per l'espletamento di tutte le attività indicate all'articolo 1, inclusa l'attività di programmazione, progettazione e coordinamento.

Il pagamento del Corrispettivo dovrà avvenire mediante bonifico da effettuarsi rispettivamente entro il mese di Novembre ed entro il mese di Marzo dell'anno scolastico in corso , contro presentazione di regolare fattura.

ART. 4 – DURATA CONTRATTO

Il Contratto avrà durata dal 14/10/2020 al 31/05/2023

Nel caso in cui il committente dovesse cessare in via anticipata il presente contratto, sarà tenuto a corrispondere all'altra parte un importo pari allo sconto usufruito per aver firmato un contratto pluriennale di € 5,00 per bambino più il 35% del totale della fattura emessa l'anno precedente per ogni anno di incarico non rispettato.

ART. 5) CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il Committente avrà il diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1456 C.C. esercitando la facoltà prevista nel secondo comma del detto articolo, nel caso in cui Ludica:

- a) si rendesse colpevole di frode o negligenza grave;
- b) cedesse ad altri anche in parte il presente contratto;

Nel caso di risoluzione del contratto per i punti a e b, spetterà all'Appaltatrice soltanto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite secondo le condizioni del contratto stesso, senza che essa possa pretendere alcun indennizzo per danno, perdita e mancato guadagno, e quant'altro.

ART. 6) CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Ludica si obbliga a garantire l'assoluta riservatezza, a mantenere segreti e a non divulgare, in qualsiasi forma e modo, né ad utilizzare per finalità estranee a quelle proprie del Committente, tutti i dati e le informazioni di natura personale e/o riservata, economica, commerciale o tecnica, che le verranno comunicati dal Committente o di cui venisse, comunque, a conoscenza nell'espletamento delle attività che costituiscono oggetto del presente contratto.

ART. 7) NATURA FIDUCIARIA DEL RAPPORTO

Le Parti convengono che Ludica non possa concedere in subappalto, anche solo parziale, l'esecuzione delle attività oggetto del presente contratto di appalto.

È fatto espresso divieto a Ludica di cedere in tutto o in parte a terzi il presente contratto.

E' vietata, altresì, qualunque cessione del credito derivante dalle prestazioni di cui al presente contratto.

ART. 8) DISPOSIZIONI DI SICUREZZA

Ludica dichiara la propria idoneità tecnico-professionale relativamente ai servizi affidati con il presente contratto. Il committente si assume ogni responsabilità relativa alle norme antinfortunistiche dello stabile uniformate al D.lgs 81/2008 .

ART. 9) DEROGA E MODIFICA DEI PATTI CONTRATTUALI

Qualunque deroga e/o modifica del presente contratto dovrà essere concordata fra le parti necessariamente per iscritto, a pena di invalidità e comunque inefficacia della stessa.

ART. 10) NORME DI RIFERIMENTO

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente contratto, valgono, in quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 1655 e segg. c.c., art. 29 D.Lgs. n.276/2003.

ART. 11) FORO ESCLUSIVO

Le parti convengono espressamente che, per qualsiasi controversia concernente la validità, interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto, sarà competente in via esclusiva il Tribunale di Brescia.

ART. 12) REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non viene di norma registrato, se non espressamente richiesto da una delle parti, ed è soggetto ad Iva a norma di legge.

Luogo, data

Il Committente:




Ludica soc. coop. sociale

LUDICA soc. coop. soc. onlus
Via Diaz, 17 - Tel. 030 2501625
25010 BORGOSATOLLO (BS)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02211980988

Le parti dichiarano di avere espressamente e specificatamente discusso e approvato ogni singola clausola ed il contratto nel complesso; ad ogni modo, ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 cod. civ., le parti approvano specificamente, dopo attenta lettura, i seguenti articoli: 2 (Obblighi e responsabilità delle parti); 4 (durata del contratto); 5 (clausola risolutiva espressa), 6 (clausola di riservatezza); 7 (natura fiduciaria del rapporto); 8 (disposizioni di sicurezza).

Il Committente:



Ludica soc. coop. sociale ONLUS:

LUDICA soc. coop. soc. onlus
Via Diaz, 17 - Tel. 030 2501625
25010 BORGOSATOLLO (BS)
Cod. Fisc. e Part. IVA 02211980988